
Circolare del 29 gennaio 2020

APPROFONDIMENTI

- Cessione del credito e sconto in fattura: le chances dal 2020.

APPROFONDIMENTI

Con l'art. 1, commi 70 e 176, Finanziaria 2020 il Legislatore ha nuovamente modificato l'ambito di applicazione della possibilità, per il contribuente potenzialmente beneficiario della detrazione per interventi di riqualificazione / risparmio energetico e per interventi di riduzione del rischio sismico, di optare per la cessione del credito o per il riconoscimento del c.d. "sconto in fattura" corrispondente alla detrazione spettante.

LIMITATO LO "SCONTO IN FATTURA" PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Il citato comma 70 modifica il comma 3.1 dell'art. 14, DL n. 63/2013, introdotto ad opera dell'art. 10, DL n. 34/2019 (c.d. "Decreto Crescita"), come di seguito evidenziato.

Art. 14, comma 3.1, DL n. 63/2013	
Ante Finanziaria 2020 - fino al 31.12.2019	Post Finanziaria 2020 - dall'1.1.2020
<p>Dall'1.5.2019: Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo,</p> <p><i>il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</i></p>	<p>A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, ... recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro,</p> <p><i>il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</i></p>
<p>Dal 30.6.2019: <i>Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.</i></p>	<p><i>Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.</i></p>

Tale modifica comporta quindi che il soggetto potenzialmente beneficiario della detrazione per interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14, DL n. 63/2013:

- **fino al 31.12.2019 poteva scegliere, per tutti gli interventi di riqualificazione energetica** contemplati nel citato art. 14, di optare per il riconoscimento del contributo sotto forma di "sconto in fattura" da parte del fornitore che ha eseguito gli interventi agevolati;
- **dall'1.1.2020 ha la possibilità di optare per lo "sconto in fattura" soltanto per gli interventi:**

- qualificati come **“interventi di ristrutturazione importante di primo livello”**;
- eseguiti **sulle parti comuni condominiali**;
- che comportano una spesa **“pari o superiore a 200.000 euro”**.

Al fine di individuare gli interventi per i quali è possibile fruire dello “sconto in fattura” è quindi necessario fare riferimento alla definizione di **“interventi di ristrutturazione importante di primo livello”** contenuta nel citato DM 26.6.2015, in base alla quale è tale l'intervento che:

“oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio”.

Come sopra evidenziato, la norma impone inoltre che, per poter fruire dello “sconto in fattura”, è necessario che gli interventi rientranti in tale definizione **riguardino le parti comuni condominiali** e comportino una **spesa almeno pari a € 200.000**.

Da ciò consegue quindi che, ad esempio, **non è possibile fruire dello “sconto in fattura”** se gli interventi rientranti nella definizione sopra riportata e di importo superiore a € 200.000 riguardano un **immobile costituito da un'unica unità immobiliare**.

Per la **generalità degli interventi di riqualificazione energetica**, ai sensi dei commi 2-ter e 2-sexies del citato art. 14, **rimane immutata la possibilità di optare per la cessione del credito**, corrispondente alla detrazione spettante, ai fornitori degli interventi ovvero ai “soggetti terzi” collegati con l'intervento agevolato. Si rammenta che tale possibilità può risultare particolarmente “interessante” per i contribuenti forfetari privi di altri redditi IRPEF. Detti soggetti, infatti, risultano potenziali beneficiari della detrazione IRPEF spettante (rispettando l'assolvimento degli adempimenti richiesti per gli interventi agevolati) ma di fatto non riescono a fruirne in dichiarazione dei redditi trovandosi in una condizione di incapienza d'imposta.

CASI DI ELIMINAZIONE DI “SCONTO IN FATTURA” / CESSIONE DEL CREDITO

Con il citato comma 176 sono stati abrogati i commi 2, 3 e 3-ter dell'art. 10, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, che pertanto trovano applicazione per il periodo compreso tra l'1.5 / 30.6 e il 31.12.2019. In particolare l'abrogazione del comma 2 comporta l'eliminazione dello “sconto in fattura” per gli interventi di riduzione del rischio sismico mentre l'abrogazione del comma 3 determina il venir meno della cessione del credito per le “ristrutturazioni” con risparmio energetico, come di seguito illustrato. L'abrogazione del comma 3-ter non comporta conseguenze sostanziali in quanto prevedeva soltanto l'emanazione di appositi Decreti per l'attuazione del comma 3 (abrogato).

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SENZA "SCONTO IN FATTURA"

L'abrogazione del citato comma 2 comporta la soppressione del comma 1-octies dell'art. 16, DL n. 63/2013 ai sensi del quale:

“per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui ... [al predetto art. 16] il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo ...”.

Con l'abrogazione in esame, pertanto, a decorrere **dall'1.1.2020, viene meno la possibilità di optare per lo “sconto in fattura”** per le spese relative ad interventi di riduzione del rischio sismico (c.d. “sisma bonus”).

Rimane ferma la possibilità di optare per la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante, a favore dei fornitori ovvero dei “soggetti terzi” collegati all'intervento agevolato:

- **per gli interventi di riduzione del rischio sismico sulle parti comuni condominiali** con passaggio ad **1 / 2 classi di rischio inferiore** di cui al comma 1-quater dell'art. 14, DL n. 63/2013;

- per l'**acquisto di immobili ubicati in zone a rischio sismico, ricostruiti e con passaggio ad 1 / 2 classi di rischio inferiore** di cui al comma 1-septies dell'art. 14, DL n. 63/2013.

Con riferimento a tale fattispecie si rammenta che **fino al 30.4.2019** la norma riguardava soltanto gli edifici ubicati nella zona classificata **ad alto rischio sismico ("1")**. Il c.d. "Decreto Crescita" ha ampliato l'applicabilità della stessa agli edifici delle zone classificate **a rischio sismico 2 e 3**.

"RISTRUTTURAZIONI" CON RISPARMIO ENERGETICO SENZA CESSIONE CREDITO

Il c.d. "Decreto Crescita" con l'art. 10, comma 3-ter ha incluso tra gli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito in luogo della detrazione IRPEF spettante **anche gli interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR** ossia gli interventi:

"relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia".

Con l'abrogazione del citato comma 3-ter ad opera della Finanziaria 2020, a decorrere **dall'1.1.2020**, per tali interventi **non è più possibile fruire della cessione del credito**.

Lo "sconto in fattura" non ha mai riguardato gli interventi di cui al citato art. 16-bis, TUIR; in caso di sostenimento di spese per detti interventi, pertanto, **non ci sono alternative alla fruizione "diretta" della detrazione IRPEF** nell'ambito della dichiarazione dei redditi.

LE POSSIBILI ALTERNATIVE FINO AL 31.12.2019 / A DECORRERE DALL'1.1.2020

Si propone un riepilogo delle possibili alternative alla fruizione "diretta" della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico.

Interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Art. 14, DL n. 63/2013		
	CESSIONE DEL CREDITO	SCONTO IN FATTURA
2019	sì per tutti gli interventi (sia sulle parti comuni condominiali che sulle singole unità immobiliari)	Sì dall'1.5.2019 (*) per tutti gli interventi (sia sulle parti comuni condominiali che sulle singole unità immobiliari)
2020		Sì, SOLTANTO per interventi <ul style="list-style-type: none"> • "di ristrutturazione importante di primo livello" • sulle parti comuni condominiali • che comportano una spesa di importo almeno pari a € 200.000

Interventi di RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO c.d. "SISMA BONUS" Art. 16, DL n. 63/2013		
	CESSIONE DEL CREDITO	SCONTO IN FATTURA
2019	SÌ, SOLTANTO per <ul style="list-style-type: none"> • interventi effettuati sulle parti comuni condominiali dai quali deriva il passaggio ad 1 / 2 classi di rischio inferiori (detrazione del 75% - 85%) • acquisto di immobile ricostruito in zona a rischio sismico (**) con passaggio ad 1 / 2 classi di rischio inferiori 	SÌ dall'1.5.2019 (*) per tutti gli interventi di riduzione del rischio sismico
2020		NO

Interventi di RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Art. 14, comma 2-quater.1, DL n. 63/2013		
	CESSIONE DEL CREDITO	SCONTO IN FATTURA
2019	sì	SÌ dall'1.5.2019 (*)
2020		NO

Interventi di RISPARMIO ENERGETICO tramite impiego di fonti rinnovabili di energia Art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR		
	CESSIONE DEL CREDITO	SCONTO IN FATTURA
2019	SÌ dal 30.6.2019 (***)	NO
2020	NO	

Interventi di RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO Art. 16-bis, TUIR		
	CESSIONE DEL CREDITO	SCONTO IN FATTURA
2019	NO	NO
2020		

(*) Possibilità introdotta dal DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" (testo originario).

(**) Il comma 1-septies dell'art. 16, DL n. 63/2013 è stato modificato dal c.d. "Decreto Crescita" per quanto riguarda l'ubicazione dell'immobile ricostruito:

fino al 30.4.2019 solo gli immobili nella zona classificata a rischio sismico 1;
dall'1.5.2019 gli immobili nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3.

(***) Possibilità introdotta nell'iter di conversione del DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita".